

Regolamento Comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazione ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze del Sindaco ed a quelle dei Dirigenti/Responsabili di Settore.

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 77 del vigente Statuto Comunale, si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente Autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del C. P.) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune

A seguito di esplicita previsione regolamentare locale possono essere previste specifiche sanzioni accessorie interdittive, ovvero obblighi di "facere" di vario tipo, entrambe sempre strettamente legati alla violazione commessa, alternative o suppletive alla sanzione pecuniaria principale, decretate d'ufficio, ovvero a richiesta dell'autore della violazione o dell'obbligato in solido.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Articolo 2

(Definizioni)

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco che quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di settore.

I dirigenti ed i responsabili di settore con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposito decreto del sindaco.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Articolo 3

(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003 n° 3 ed integrato dalla legge 20 maggio 2003 n° 116, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00); nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della Legge Regionale 24 marzo 2004 n° 6 i limiti edittali sono ricompresi tra euro 25,00 (venticinque/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00).

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare, in modo esplicito, l'importo della sanzione per la sua violazione e l'Autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, nonché a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.

E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi e nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali indicati.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 (così come sostituito dall'articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n° 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008 n° 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" la Giunta Comunale può (quindi non deve obbligatoriamente) stabilire preventivamente, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del citato articolo 16.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'Agente accertatore.

Articolo 4

(Soggetti accertatori)

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 5

(Processo verbale d'accertamento)

La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo della verbalizzazione e del fatto contestato;
- b) cognome, nome e qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità complete dell'autore della violazione (nel caso sia individuata/bile una persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 questa è considerata autore della violazione - è fatta salva, comunque, l'indicazione delle generalità complete di chi ha materialmente commesso il fatto) e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
- d) la descrizione del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) la dichiarazione dell'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria edittale;
- i) l'importo della sanzione in misura ridotta e le modalità di tale pagamento;
- l) l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- m) la sottoscrizione del verbalizzante.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 n° 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti i sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Articolo 6

(Rapporto all'Autorità competente)

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:

- a) l'originale del processo verbale d'accertamento;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) un sintetico rapporto a completamento del processo verbale d'accertamento, possibilmente integrato con gli elementi previsti dall'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981 n° 689;
- d) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi dall'Autorità Competente, individuata nell'articolo 7, allo stesso per conoscenza.

Articolo 7

(Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione)

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al dirigente/responsabile di settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al dirigente/responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al segretario comunale.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale Autorità competente ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il Comandante della Polizia Municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Articolo 8

(Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24 novembre 1981 n° 689)

L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 6.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Gli scritti difensivi, ovvero la richiesta di audizione, devono pervenire al Comune entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 5 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 6 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Il pagamento in misura ridotta rende non efficace la presentazione (ante o post) di scritti difensivi o la richiesta (ante o post) di audizione personale, sia effettuata direttamente dall'autore della violazione che da uno degli obbligati in solido.

Articolo 9

(Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni)

In sede d'irrogazione della sanzione l'Autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti editali previsti.

L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 24 novembre 1981 n° 689, questo sia relativamente alla somma di denaro prevista dall'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

La richiesta di pagamento in modo rateizzato è da effettuarsi entro **30** giorni dalla contestazione/notificazione del processo verbale di accertamento, ovvero dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

Nel caso di richiesta di pagamento in modo rateizzato i termini di pagamento s'intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

E' onere del soggetto richiedente la rateizzazione dimostrare il suo stato di disagio economico.

L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni economiche disagiate quando il suo valore I.S.E.E. **(è a carico del richiedente la rateizzazione produrre un modello I.S.E.E correttamente compilato in ogni sua parte)** è inferiore a 15.000,00 e la sanzione sia pari o superiore allo stesso diviso per 20.

Articolo 10

(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 11

(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n° 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria" a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative entrano in vigore e si presumono conosciuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 dello Statuto Comunale, il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione, salvo diversa esplicita disposizione contenuta nell'atto.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative entrano in vigore e si presumono conosciute, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 dello Statuto Comunale, il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione contenuta nell'atto.

Il presente regolamento è norma d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per i regolamenti comunali e le ordinanze comunali adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento gli importi edittali rimangono in essere nella misura in cui sono ricompresi tra un valore minimo di euro 25,00 (venticinque/00) e massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) od euro 10.000,00 (diecimila/00) se in materia di competenza legislativa regionale, seguendo il principio del troncamento all'unità; qualora, invece, detti importi siano inferiori, nel minimo, al minimo edittale individuato, lo stesso è rideterminato in euro 25,00 (venticinque/00) mentre se sono superiori, nel massimo, al massimo edittale, lo stesso è rideterminato in euro 500,00 (cinquecento/00), od euro 10.000,00 (diecimila/00) se in materia di competenza legislativa regionale - le rideterminazioni effettuate ai sensi del presente comma sono in deroga al principio di proporzionalità indicato al comma 3 dell'articolo 3.

Per i regolamenti comunali e le ordinanze comunali adottate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ove la sanzione amministrativa originaria era fissata in misura unica la stessa è considerata come il minimo edittale e segue le regole indicate nel comma precedente, fissando quale massimo il sestuplo della nuova sanzione minima - in ogni caso l'importo massimo dovrà essere inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00), od euro 10.000,00 (diecimila) se in materia di competenza legislativa regionale - le rideterminazioni effettuate ai sensi del presente comma sono in deroga al principio di proporzionalità indicato al comma 3 dell'articolo 3.

Per i regolamenti comunali e le ordinanze comunali che disciplinano materie attribuite ai Comuni da Leggi dello Stato, in assenza completa dell'individuazione dei limiti edittali della sanzione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 150,00 (centocinquanta/00).

Per i regolamenti comunali e le ordinanze comunali che disciplinano materie di competenza legislativa regionale, in assenza completa dell'individuazione dei limiti edittali della sanzione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), questo ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della Legge Regionale 24 marzo 2004 n° 6.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n° 689 e alla Legge Regionale Emilia Romagna 28 aprile 1984 n° 21.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di consiglio comunale è divenuta esecutiva, questo ai sensi dell'art. 75 dello Statuto Comunale.